

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

(Provincia di Teramo)

Organo di Revisione Contabile

VERBALE N. 2 DEL 17.03.2023

OGGETTO: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 let. E) del D.Lgs. n. 267/20

PREMESSO CHE, con proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 10.03.2023 ad oggetto *“RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO EX ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA E), DEL TUEL”*, il Responsabile del servizio competente ha proposto il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ivi indicati e relativi a cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate/Riscossione n. 108202057204120 e n.10820205720310, di complessivi € 30.653,28;

CHE il riconoscimento di tali tipologie di fattispecie debitorie extra-bilancio, pur non essendo connotato da nessun automatismo, non consente al Consiglio Comunale di esimersi dalla verifica dei requisiti di riconoscibilità delle stesse, configurandosi la proposta procedura come ineludibile;

DATO ATTO CHE:

- Il Sig. [REDACTED] per il tramite dell’ Avv. Mariano Nardi proponevano ricorso alla Corte di Appello di Ancona relativamente a vari procedimenti in materia di lavoro di seguito riportati:
 1. n. 490/2015 – [REDACTED] / Comune di Valle Castellana;
 2. n. 491/2015 – [REDACTED] / Comune di Valle Castellana.

La Corte di Appello di Ancona, dietro istanza, ammetteva entrambe le parti al gratuito patrocinio a spese dello Stato per € 15.320,76, ciascuno.

Nelle sentenze sopra meglio descritte, infatti, si disponeva che, *“...Le spese di entrambi i gradi del processo, come liquidate in dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza, vanno posti per intero al Comune di Valle Castellana, con pagamento in favore dello Stato per quanto riguarda quelle del secondo grado, stante l’ammissione del Sig. [REDACTED] al patrocinio gratuito unicamente per detto grado di giudizio”*.

- In data 02.11.2022 giungevano a codesto Ente delle cartelle di pagamento, da parte dell'agenzia delle Entrate/Riscossione ed acquisite agli atti dell'Ente in data 02.11.2022 prot. 8384 e 8385 riguardanti le spese processuali sopra delineate per il recupero crediti dei procedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. [REDACTED] [REDACTED] per un importo di € 15.326,64 ciascuno.

RILEVATO CHE:

le predette somme sono dovute a seguito delle sentenze di cui in premessa disposte dalla Corte di Appello di Ancona in relazione ai procedimenti in materia di lavoro a carico dell'appellato (Comune di Valle Castellana) risultato soccombente nei relativi giudizi; e che il responsabile del servizio competente non ha proceduto ad impegnare nell'esercizio di competenza le relative somme necessarie al pagamento di tali prestazioni, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL

RITENUTO CHE:

la fattispecie sopraindicata configura nell'ipotesi di debito fuori bilancio presentata nel primo comma, dell'art. 194 del D.Lgs.n. 267/20, e quindi ne consente la legittimazione

CONSIDERATO di dover esprimere il presente parere ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6), del TUEL;

RILEVATO CHE, così come specificato in premessa, trattandosi di fattispecie di debito fuori bilancio riconducibile alla lettera e) dell'articolo 194 del TUEL, la procedura seguita, pur non essendo connotata da nessun automatismo di sorta, appare ineludibile e va effettuata con celerità e nei termini di legge, evitando di generare aggravii di spesa e conseguenti danni da ritardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola ex articolo 49 del TUEL;

VISTI il TUEL, lo Statuto e il Regolamento di contabilità armonizzata;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 239, COMMA 1, LETTERA B), PUNTO 6), DEL TUEL, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1 DEL 10.03.2023 DI CUI ALL'OGGETTO,

IL REVISORE UNICO

DR. Evandro Ranieri